

PROTOCOLLO D'INTESA TRA BANCA D'ITALIA E CONSOB IN MATERIA DI CONTROPARTI CENTRALI.

La Banca d'Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"):

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (nel seguito TUF) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 dicembre 2023, n. 224, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (nel seguito CCP RR), nella parte in cui ha apportato modificazioni al TUF;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, senza potersi opporre il segreto d'ufficio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 79-*quinquies*, comma 1, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 (nel seguito EMIR), secondo quanto disposto dallo stesso articolo e dagli articoli 79-*sexies* e 79-*novies*.1 del TUF;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 79-*quinquies*, comma 2, del TUF, la Consob è l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento EMIR, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito ESMA), le autorità competenti degli altri Stati membri, l'Autorità bancaria europea e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento EMIR;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 79-*quinquies*, comma 3, del TUF, la Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento EMIR;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 79-*sexies*, comma 1, del TUF la Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento EMIR e che la medesima autorità revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del regolamento EMIR;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 79-*sexies*, comma 3, del TUF, la vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori e che a tale fine la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti e possono effettuare ispezioni;

CONSIDERATO che le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, con il quale possono altresì essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformità al regolamento EMIR;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 79-*sexies*, comma 4, del TUF, in caso di necessità e urgenza la Banca d'Italia adotta, per le finalità attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali, dandone tempestiva comunicazione alla Consob, all'ESMA, al collegio di autorità richiamato al comma 2, alle rilevanti autorità del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorità interessate, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento EMIR;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 79-*sexies*, comma 5, del TUF, la Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento EMIR e che adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, 35, paragrafo 1, e 45-*bis*, paragrafi 1 e 2 del medesimo regolamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 79-*sexies*, comma 11-*bis*, del TUF, la Banca d'Italia può adottare, d'intesa con la Consob, le disposizioni attuative previste dall'articolo 4-*undecies*, comma 4, in tema di sistemi interni di segnalazione delle violazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 79-*sexies*, comma 12, del TUF, ove non diversamente specificato dal TUF stesso, le competenze previste dal regolamento EMIR in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni;

VISTI gli Orientamenti sugli accordi scritti fra i membri dei collegi di autorità, emanati dall'ESMA il 1° luglio 2021 (di seguito Orientamenti sugli accordi fra i membri dei Collegi);

VISTO l'Accordo Quadro stipulato l'8 giugno 2018 tra la Banca d'Italia e la CONSOB, con il quale sono stati definiti i principi di carattere generale applicabili alla collaborazione e al coordinamento tra le due Autorità nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali per il miglior perseguimento delle finalità individuate dalla legge;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 79-sexies, comma 13, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni rilevanti;

STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente protocollo, si intendono per:

- a) Autorità: la Banca d'Italia e/o la Consob in qualità di autorità competenti sulle controparti centrali ai sensi dell'articolo 79-quinquies, comma 1, del TUF;
- b) Collegi: i collegi di autorità previsti dall'articolo 18 del regolamento EMIR;
- c) CCP: le controparti centrali come definite ai sensi dell'articolo 2, n. 1 del regolamento EMIR.

2. Ambito di applicazione

2.1. Il protocollo ha ad oggetto le modalità della cooperazione nello svolgimento delle competenze delle Autorità, inclusi la definizione delle posizioni rappresentate nell'ambito dei Collegi, la gestione delle situazioni di emergenza, l'adozione dei provvedimenti in materia di piani di risanamento e intervento precoce e, più in generale, l'esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento EMIR e dal regolamento CCP RR, nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicità dell'azione delle autorità di vigilanza.

3. Principi generali

3.1 La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato e si scambiano tempestivamente, per quanto di reciproco interesse in relazione alle finalità di vigilanza a ciascuna attribuite, le informazioni rilevanti.

3.2 In relazione alle competenze a ciascuna attribuite, le Autorità operano in modo da evitare duplicazioni nell'esercizio delle rispettive attività.

4. Specifici poteri autorizzativi

4.1 La Consob, nell'ambito dei procedimenti la cui competenza è attribuita alla Banca d'Italia dall'articolo 79 sexies, commi 1 e 5, del TUF, può sottoporre alla Banca d'Italia osservazioni di carattere tecnico relative a profili rilevanti per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza.

4.2 La Banca d'Italia trasmette alla Consob, ove essa non abbia ricevuto direttamente i documenti dal soggetto istante, le istanze relative ai procedimenti di cui al comma precedente, comprensive della documentazione a supporto.

5. Altri poteri

5.1 Al fine di snellire le istruttorie, ridurne i tempi di conclusione, assicurare il rispetto delle tempistiche imposte dalla normativa europea e contenere gli oneri amministrativi in capo agli operatori, le Autorità si coordinano per la definizione dei procedimenti e per l'emanazione dei provvedimenti che la Banca d'Italia adotta d'intesa con la Consob, con particolare riferimento alle tempistiche di richiesta e rilascio dell'intesa.

6. Gestione dei Collegi per la vigilanza delle CCP stabilite nel territorio nazionale

6.1 La Banca d'Italia e la Consob si coordinano, in relazione alle finalità di vigilanza a ciascuna attribuite, nella predisposizione dei contenuti dei seguenti documenti e informazioni da sottoporre alle riunioni periodiche dei Collegi relativi a ciascuna CCP, secondo quanto richiesto dagli Orientamenti sugli accordi fra i membri dei Collegi stessi:

- a) l'attività di vigilanza svolta nell'intervallo temporale trascorso rispetto all'ultima riunione del Collegio;
- b) il piano di vigilanza;
- c) il documento di aggiornamento della valutazione dei rischi della controparte centrale.

7. Partecipazione ai Collegi di CCP stabilite in altri Stati membri

7.1 La Banca d'Italia e la Consob si informano in merito alle rispettive valutazioni e posizioni da rappresentare nell'ambito dei Collegi di CCP stabilite in altri Stati membri cui entrambe le Autorità prendano parte.

8. Partecipazione all'ESMA CCP Supervisory Committee

8.1 La Banca d'Italia e la Consob si consultano in vista delle posizioni da rappresentare nell'ambito dell'ESMA CCP Supervisory Committee. Il voto di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 2, lettera c), del regolamento EMIR è espresso dalla Banca d'Italia, in coordinamento con la Consob.

9. Poteri regolamentari e normativa di settore

9.1 La Banca d'Italia trasmette alla Consob le bozze dei testi regolamentari sulle quali è tenuta a richiedere l'intesa ai sensi degli articoli 79 *sexies*, commi 3 e 11 *bis*, e 79 *novies*.1, comma 6, del TUF, unitamente alle informazioni rilevanti. Le Autorità si coordinano per la definizione delle tempistiche di richiesta e rilascio dell'intesa.

9.2 Nel caso in cui le bozze dei testi regolamentari siano oggetto di una consultazione pubblica, le Autorità favoriscono, ove possibile, lo svolgimento della consultazione in via congiunta. A tal fine la Banca d'Italia trasmette alla Consob la bozza di documento di consultazione in tempo utile rispetto all'avvio della consultazione.

9.3 La richiesta di intesa alla Consob è corredata dai testi regolamentari proposti. Nel caso in cui sia stata svolta una consultazione pubblica, la richiesta di intesa è corredata dalle eventuali tavole di resoconto della consultazione.

9.4 Le Autorità si coordinano per fornire risposta ai quesiti; a tal fine ciascuna Autorità trasmette tempestivamente all'altra i quesiti pervenuti. In ragione della rilevanza per l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle due Autorità, il quesito può essere portato all'attenzione del Comitato tecnico.

9.5 Le linee applicative di carattere generale delle normative nazionali ed europee, che trovano applicazione anche alle controparti centrali, tra cui il “*comply or explain*” agli orientamenti ESMA, sono oggetto di confronto tra le Autorità, al fine di esprimere, per quanto possibile, una posizione unitaria a livello nazionale.

10. Scambi informativi

10.1 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano tempestivamente le informazioni acquisite nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza rilevanti per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza da parte dell'altra Autorità, nonché informazioni relative a iniziative di vigilanza rilevanti o a tematiche di portata generale con riferimento allo svolgimento di servizi di controparte centrale. Lo scambio di informazioni previste nel presente Protocollo avviene mediante messaggio di posta elettronica certificata o con altro mezzo riconosciuto dalle due Autorità in conformità alle rispettive regole interne come idoneo a garantire la riservatezza, la certezza e la non ripudiabilità delle comunicazioni. Tali informazioni possono costituire oggetto di discussione e approfondimento tra la Banca d'Italia e la Consob nel corso di incontri periodici o incontri ad hoc. Qualora, per la rilevanza e la delicatezza dei profili emersi, si ravvedano motivi di particolare urgenza, le due Autorità valutano l'opportunità di instaurare contatti prima dell'invio delle comunicazioni formali.

10.2 Le Autorità si impegnano a condividere le informazioni non pubbliche sulle iniziative strategiche, anche di natura tecnologica, e sulle scelte di governance del gruppo di appartenenza della controparte centrale, che possano avere un impatto significativo per la controparte centrale stessa.

10.3 Le Autorità esercitano i poteri di vigilanza informativa secondo le modalità disciplinate con il regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'articolo 79-sexies, comma 3, del TUF, attivando se del caso meccanismi di consultazione preventiva.

10.4 Ciascuna Autorità trasmette tempestivamente all'altra, ove rilevanti per le competenze di quest'ultima, le segnalazioni concernenti presunte violazioni normative ricevute da parte del personale delle controparti centrali ai sensi dell'articolo 4-duodecies del TUF. Tali segnalazioni sono trasmesse senza le generalità del segnalante, salva la possibilità di condividere tale informazione con l'altra Autorità ove questa lo richieda per l'attività di competenza e garantisca le tutele previste dalla legge per il segnalante. Le Autorità si scambiano informazioni e aggiornamenti sulla relativa gestione;

possono inoltre coordinare, anche per mezzo di contatti informali, le rispettive attività di analisi e di approfondimento, al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.

10.5 Ciascuna Autorità si impegna a condividere tempestivamente con l'altra Autorità le informazioni, rivenienti dalla cooperazione, dallo scambio di informazioni e dall'attività condotta con altre autorità e organismi internazionali, che rilevino, anche indirettamente, per l'esercizio da parte dell'altra Autorità dei poteri di vigilanza o regolamentari sulle controparti centrali.

11. Poteri ispettivi

11.1 La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza ispettiva sulle controparti centrali secondo le finalità attribuite a ciascuna e si danno tempestiva comunicazione delle ispezioni programmate, precisandone il relativo ambito, e dell'avvenuta conclusione degli accertamenti.

11.2 Qualora, nello svolgimento di propri accertamenti, la Banca d'Italia o la Consob riscontrino profili di possibile interesse per l'altra Autorità, in considerazione delle sue competenze, esse ne informano tempestivamente quest'ultima, trasmettendo le informazioni e i documenti acquisiti.

11.3 La Banca d'Italia e la Consob possono stabilire forme di collaborazione ispettiva variamente articolate, avendo cura di concordare, di volta in volta, le modalità di coordinamento e di svolgimento degli accertamenti.

12. Scambio di informazioni su irregolarità accertate, provvedimenti assunti e sanzioni irrogate

12.1 La Banca d'Italia e la Consob si danno reciproca comunicazione, in modo tempestivo:

- delle irregolarità accertate nell'esercizio dell'attività di vigilanza;
- dei provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni;
- della sussistenza delle condizioni idonee a legittimare la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 20 del regolamento EMIR e 79-sexies, comma 1, del TUF;
- dell'avvio dei procedimenti amministrativi sanzionatori e relativi esiti ai sensi dell'articolo 193-*quater* del TUF.

12.2 La Consob comunica altresì immediatamente alla Banca d'Italia le informazioni ricevute dal revisore o dalla società di revisione della controparte centrale ai sensi degli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1, del TUF.

13. Sospensione dell'obbligo di compensazione

13.1 Le Autorità condividono le informazioni rilevanti in merito alla possibile sospensione dell'obbligo di compensazione ai sensi dell'articolo 6 bis del regolamento EMIR, al fine di coordinare, ove possibile, le rispettive azioni.

14. Gestione delle emergenze

14.1 In caso di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 79-*sexies*, comma 4, del TUF, la Banca d'Italia provvede a informare tempestivamente la Consob.

14.2 La Consob provvede a segnalare tempestivamente alla Banca d'Italia qualsiasi circostanza idonea a ingenerare un'emergenza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente.

15. Gestione delle crisi

15.1 Nei casi in cui la Banca d'Italia richiede il parere della Consob ai fini della gestione delle crisi di cui agli articoli 79-*novies*.1, commi 3 e 4, e 79-*novies*.2, del TUF, quest'ultima rilascia il parere nei termini concordati, tenendo conto delle ragioni di urgenza e dell'esigenza di assicurare la tempestività degli interventi. La Banca d'Italia informa tempestivamente la Consob dell'esito delle valutazioni condotte con riguardo al procedimento amministrativo di competenza tenuto conto del rilasciato parere nonché delle proposte formulate ai sensi degli articoli 79-*novies*.1, comma 4, e 79-*novies*.2, del TUF.

16. Unità temporanee di analisi

16.1 Le Autorità possono costituire gruppi di lavoro temporanei per l'analisi di rilevanti fenomeni di interesse comune, relativi alla prestazione dei servizi di controparte centrale.

17. Punti di contatto

17.1 La Banca d'Italia e la Consob si danno comunicazione aggiornata delle strutture competenti per l'attuazione del presente Protocollo. Nella comunicazione sono indicati i recapiti di posta elettronica certificata e ogni altra indicazione utile ai fini dell'individuazione dei punti di contatto.

18. Integrazioni e modifiche del protocollo

18.1 Le Autorità si impegnano a integrare e modificare il presente protocollo di comune accordo, al fine di tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

19. Modifiche all'allegato dell'Accordo Quadro dell'8 giugno 2018

19.1 L'allegato all'Accordo Quadro dell'8 giugno 2018, recante l'elenco dei protocolli d'intesa tra la Banca d'Italia e la CONSOB, è integrato con l'indicazione del presente Protocollo.

20. Entrata in vigore e pubblicità del Protocollo

20.1 Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti della Banca d'Italia e della Consob ed è pubblicato da ciascuna Autorità nel proprio sito internet.

Roma, 23 luglio 2025

firmato digitalmente

Il Governatore della Banca d'Italia

firmato digitalmente

Il Presidente della Consob